



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## GIUNTA COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 34 del 16/03/2023.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di Marzo alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2023 del pubblico servizio di acquedotto;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal funzionario contabile dott.ssa Michela Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Atteso che a termini dell'art. 9 L.P. nr. 36/1993, la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, individua le linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei al fine di valutare comparativamente le politiche tariffarie comunali, ispirate all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;

Visto l'art. 35 L.P. nr. 3/1999, come sostituito dall'art. 28 della [L.P. 22 marzo 2001, n. 3](#), modificato dall'art. 23 della [L.P. 28 dicembre 2009, n. 19](#), dall'art. 60 della L.P. e dall'art. 1 della [L.P. 30 luglio 2012, n. 17](#);

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2437 del 09.11.2007, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Atteso in particolare che, pur non innovando sostanzialmente la disciplina introdotta a decorrere dall'anno 2007, nel T.U. citato vengono ora puntualmente codificati istituti, termini, soggetti ed elementi tecnici sottesi all'applicazione della tariffa ed altresì sono previste formule per il calcolo delle varie parti dei sistemi tariffari, quale traduzione matematica dei principi, criteri e parametri fissati nei sistemi tariffari medesimi;

Atteso che le disposizioni ivi contenute, nel confermare l'obbligo dell'integrale copertura dei costi del servizio a decorrere dall'anno 2008, prevedono:

- la redazione, a regime dall'anno 2009, del piano dei costi e ricavi su base triennale;
- la suddivisione della tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche (costi fissi), da addebitarsi a tutti i tipi di utenza, ed in una parte variabile, rapportata ai costi di gestione (costi variabili) dipendenti, in prima approssimazione, dalla quantità di acqua erogata, da addebitarsi a tutte le utenze in maniera progressiva e per scaglioni di consumo;
- la determinazione del limite massimo di incidenza dei costi fissi nella misura del 45% rispetto ai costi totali, al fine di evitare possibili situazioni fortemente differenziate tra singoli gestori, e tariffe sbilanciate verso i costi fissi con conseguente riduzione della progressività della tariffa, come prevista dalla Legge 05.01.1994 nr. 36 ai fini della salvaguardia della risorsa idrica;
- la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze domestiche ed utenze non domestiche mediante l'utilizzazione di parametri variabili tra 1 e 4, ed altresì di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie, in presenza di precise condizioni;
- la determinazione della tariffa per abbeveramento bestiame nella misura fissa del 50% della quota fissa e della tariffa base unificata;
- il mantenimento del precedente sistema tariffario per la determinazione della quota variabile

della tariffa in relazione alla quantità di acqua consumata;

Vista la circolare nr. 13 dd. 15.11.2007 della Provincia Autonoma di Trento / Servizio Finanza Locale;

Vista la L.P. 17 giugno 2004 n. 6 recante disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici;

Visto in particolare l'art. 10 titolato "Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale", il quale, al comma 6, stabilisce che la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico, sono svolte dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti;

Atteso che a termini dell'art. 13 bis, comma 3 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, solamente se il richiamato piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, transitando, in caso contrario in capo alle comunità tutte le funzioni amministrative e di controllo nel momento in cui verranno definiti gli ambiti territoriali ottimali (ATO);

Dato atto che è stato redatto e pubblicato il fascicolo integrato di acquedotto (F.I.A.);

Visto il piano dei costi e dei ricavi del pubblico servizio di acquedotto, redatto su base triennale dall' Ufficio Entrate, evidenziante l'ammontare complessivo dei costi quantificati, per l'anno 2023, in € 195.000,00, suddivisi in costi fissi per l'importo di € 99.578,18 ed in costi variabili per l'importo di € 95.421,82;

Atteso che i costi fissi computati per il calcolo della quota fissa della tariffa rientrano nel limite del 45% dei costi totali, come stabilito dal citato T.U.;

Vista la deliberazione giuntales nr. 24 dd. 21.02.2023 di approvazione del piano finanziario e tariffe per l'anno 2022 del servizio pubblico di acquedotto;

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, approvato con la deliberazione consiliare nr. 74 dd. 01.09.1998, modificato con deliberazioni consiliari nr. 12 dd. 28.03.2001, nr. 65 dd. 27.12.2006 e nr. 13 dd. 19.03.2008;

Rilevato che, la copertura integrale del costo del servizio viene garantita con l'invarianza sia della quota fissa della tariffa, che della quota variabile;

Ritenuto doveroso provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2023, come determinate alla luce delle citate disposizioni in materia, confermando identico trattamento agli usi domestici ed a quelli non domestici relativamente alla parte fissa della tariffa, ed altresì dando atto che non si procede alla possibile maggiorazione della quota variabile nei confronti degli utenti domestici stagionali (residenze secondarie);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta

per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, 3° comma, del D.L.vo 28.09.1998 nr. 360, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Atteso altresì che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 07.08.2002 ai sensi dell'art. 11 del DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno;

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs. 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022 nr. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella G.U., serie generale n. 303, supplemento ordinario nr. 43 del 29 dicembre 2022, che differisce al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, ha previsto di applicare, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023- 2025 dei comuni, la medesima proroga anche per i comuni trentini, autorizzando altresì l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Vista la L.R. 04.01.1993 nr.1 e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal DPRReg. 01.02.2005 nr. 4/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 30.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 25.01.2007;

Vista il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Su conforme invito del Sindaco si evidenzia la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per consentire il rispetto dei termini per gli adempimenti conseguenti;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

## **d e l i b e r a**

1. di approvare l'unito piano dei costi e dei ricavi del servizio pubblico di acquedotto, redatto su base dalla Ragioneria / Ufficio Entrate, evidenziante l'ammontare complessivo dei costi quantificati, per l'anno 2023, in € 195.000,00, suddivisi in costi fissi per l'importo di € 99.578,18 ed in costi variabili per l'importo di € 95.421,82, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2023, le tariffe (IVA esclusa) per l'erogazione del servizio di acquedotto nel Comune di Baselga di Piné secondo l'impianto tariffario conforme alle richiamate disposizioni della Giunta Provinciale, allegato quale parte integrante e sostanziale, e di seguito specificamente riportate:

### **QUOTA FISSA**

A) Usi Domestici	€ 19,68/utenza;
B) Usi Non Domestici	€ 19,68/utenza;
C) Uso Abbeveramento bestiame	€ 9,84/utenza;

### **QUOTA VARIABILE**

tariffa base unificata € 0,290

#### **A) USI DOMESTICI**

Tariffa agevolata consumi	da 0 a 10 mc/mese	Euro 0,167
Tariffa base	da 11 a 20 mc/mese	Euro 0,290
Tariffa 1° scaglione	oltre 20 mc/mese	Euro 0,590

#### **B) USI NON DOMESTICI**

- b1) Case di Riposo e strutture assimilabili
  - Tariffa base da 0 a 10 mc/mese Euro 0,290
  - Tariffa 1° scaglione oltre 10 mc/mese Euro 0,340
  - Tariffa 2° scaglione oltre 20 mc/mese Euro 0,360
- b2) Edifici Pubblici
  - Tariffa base da 0 a 10 mc/mese Euro 0,290
  - Tariffa 1° scaglione da 11 a 20 mc/mese Euro 0,590
  - Tariffa 2° scaglione oltre 20 mc/mese Euro 0,700
- b3) Impianti ad uso pubblico
  - Tariffa base da 0 a 10 mc/mese Euro 0,290
  - Tariffa 1° scaglione da 11 a 20 mc/mese Euro 0,590
  - Tariffa 2° scaglione oltre 20 mc/mese Euro 0,700
- b4) Impianti sportivi
  - Tariffa base da 0 a 10 mc/mese Euro 0,290
  - Tariffa 1° scaglione da 11 a 20 mc/mese Euro 0,590
  - Tariffa 2° scaglione oltre 20 mc/mese Euro 0,700
- b5) Utenze provvisorie  
Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale tutti i consumi Euro 0,290

b6)	Uso antincendio Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio	canone fisso	Euro 21,00
b7)	Uso abbeveramento animali	Tariffa unica pari al 50% della tariffa base	Euro 0,145
b8)	Piscine private		
	• Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	Euro 0,290
	• Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	Euro 0,590
	• Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	Euro 0,700
b9)	Usi Diversi		
	• Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	Euro 0,290
	• Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	Euro 0,590
	• Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	Euro 0,700
b10)	Fontane pubbliche	gratuita	

3. di pubblicare le tariffe sul sito istituzionale del Comune;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le motivazioni indicate in premessa.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Ing. Alessandro Santuari**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Vice Segretario Generale**

**dott.ssa Tatiana Lauriola**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)